Cassazione penale sez. I, 28/01/2026, n. 3771

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SIANI Vincenzo - Presidente

Dott. ALIFFI Francesco - Consigliere

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

Dott. GRIECO Teresa - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Ou.Ne. nato in T il (Omissis)

avverso il decreto del 23/12/2025 della Corte di appello di Torino

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Maria Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso, riportandosi alla memoria scritta in precedenza depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 23 dicembre 2025 la Corte di appello di Torino ha convalidato il trattenimento pressi il C.P.R. Brunelleschi di Torino disposto dal Questore di Biella nei confronti di Ou.Ne.

Rilevato che il trattenuto aveva presentato domanda di protezione internazionale in data 22 dicembre 2025, in assenza dei presupposti di legge e al fine di ritardare l'esecuzione coattiva del provvedimento di espulsione, la Corte di appello ha ritenuto insussistenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Dato atto che il richiedente aveva esibito in data 11 dicembre 2025 uno stato di famiglia, da cui risultava convivente con Co.Ri. e con la figlia Ou.Sa. (ci. 2005), la quale durante la detenzione del padre aveva intrattenuto colloqui telefonici col genitore, il giudice di merito ha considerato strumentale la produzione, rilevando che nel foglio notizie Ou.Ne. aveva dichiarato di vivere nel Corso (Omissis) di A e che lo stesso durante l'udienza aveva affermato di abitare nella via (Omissis) di A, mentre dallo stato di famiglia la figlia Ou.Sa. e la madre risultavano risiedere nella via (Omissis) di A.

Ha evidenziato ulteriormente il decidente che non constavano contatti con la Co. durante la permanenza in carcere del trattenuto.

2. Avverso tale provvedimento Ou.Ne. per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo.

Ha eccepito violazione di legge per apparenza della motivazione in ordine alla pretestuosità della domanda di protezione internazionale e in relazione all'esclusione della causa di inespellibilità di cui all'art. 19, comma 2, lettera c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Ha dedotto che la domanda di protezione internazionale era stata proposta in vista del riconoscimento dei legami familiari sul territorio nazionale con la figlia, Ou.Sa., ci. 2005, cittadina italiana, rilevando che il trattenimento rischia di ledere il diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU.

Ha lamentato che la Corte di appello, pur prendendo atto della documentazione prodotta dal difensore al fine di comprovare la sussistenza dei legami familiari, ne ha contestato la valenza certificativa, omettendo di considerare i contatti con la figlia mantenuti al ricorrente in costanza della detenzione.

3. Il 21 gennaio 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno - Questura di Torino, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che, in sede di convalida del trattenimento ex art. 14 D.Lgs. n. 286 del 1998, il controllo del giudice, nei limiti del devoluto e compatibilmente con i tempi ridotti della procedura, deve estendersi alla legittimità del provvedimento amministrativo di espulsione, che del trattenimento costituisce presupposto (Sez. 1, n. 15754 del 22/04/2025, D., Rv. 287842-01; Sez. 1 civ., n. 3843 del 2025, Rv. 673844-02).

Il giudice ha il potere - dovere di esercitare un sindacato, seppur incidentale, sulla legittimità del decreto di espulsione presupposto, quantomeno sotto il profilo della sua "manifesta illegittimità" (cfr. Sez. 1 civ., n. 16496 del 06/03/2024; Sez. 6 civ., n. 2826 del 31/01/2023, Rv. 666896-01), verificando che l'autorità amministrativa abbia correttamente applicato le norme di legge, inclusa quella che impone una valutazione comparativa della situazione dello straniero, tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, della durata del suo soggiorno e del suo inserimento sociale.

L'espulsione non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, D.Lgs. n. 286 del 1998 - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150-01).

Ne consegue che, se adeguatamente compulsato, il giudice della convalida deve espletare gli opportuni approfondimenti al riguardo, anche tramite acquisizione officiosa degli elementi di prova eventualmente necessari, e deve dare conto del convincimento raggiunto, mentre a questa Corte compete, nell'ambito del sindacato di sua spettanza, limitato alla violazione di legge, il riscontro dell'esistenza di una motivazione sul punto, effettiva e non meramente apparente (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362-03).

Alla luce dei principi esposti, il decreto impugnato non va esente da censure, atteso che a fronte delle allegazioni difensive del trattenuto e delle produzioni documentali a corredo, relative ai rapporti familiari intessuti nella realtà nazionale, il giudice della convalida ha offerto una motivazione apparente, soffermandosi sulle incongruenze nelle indicazioni fornite dall'interessato in ordine al domicilio e sull'assenza di contatti con la Co.. e obliterando, di contro, il rapporto familiare con la figlia, nata e residente in Italia, risultante dagli esperiti accertamenti presso l'amministrazione penitenziaria, disposti dallo stesso Giudice di pace, dai quali

emergevano numerosi colloqui telefonici negli anni 2023-2025 tra i due congiunti, in costanza della detenzione dell'interessato.

È appena il caso di rammentare che "in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, nel giudizio di legittimità avverso i provvedimenti di convalida o proroga del trattenimento sono ammesse, ai sensi dell'art. 14, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, solo le censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., e il controllo che può essere richiesto con tale mezzo attiene anche alla verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione, dovendosi ricomprendere nella nozione di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che integra la violazione di legge, quella che abbia omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 1, n. 15759 del 22/04/2025, H., Rv. 287835 - 01).

Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2026.